



STATUTO

Approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014

INDICE

TITOLO I Principi generali

Art. 1 Principi generali	Pag. 3
Art. 2 Finalità	Pag. 3
Art. 3 Territorio, sede e stemma	Pag. 3
Art. 4 Rapporti europei e internazionali	Pag. 4

TITOLO II Ruolo e funzioni della Città metropolitana

Art. 5 Pianificazione strategica	Pag. 4
Art. 6 Piano territoriale della Città metropolitana	Pag. 4
Art. 7 Piano strutturale metropolitano	Pag. 4
Art. 8 Politiche di intervento	Pag. 4
Art. 9 Procedure partecipative	Pag. 5

TITOLO III Organi della Città metropolitana

Art.10 Organi della Città metropolitana	Pag. 5
-----------------------------------------	--------

CAPO I Il Consiglio metropolitano

Art. 11 Il Consiglio metropolitano	Pag. 6
Art. 12 Attribuzioni del Consiglio metropolitano	Pag. 6
Art. 13 Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza	Pag. 7
Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri metropolitani	Pag. 7

CAPO II La Conferenza metropolitana

Art. 15 La Conferenza metropolitana	Pag. 7
-------------------------------------	--------

CAPO III Il Sindaco metropolitano

Art. 16 Il Sindaco metropolitano	Pag. 7
Art. 17 Il Vicesindaco e i Consiglieri delegati	Pag. 8

TITOLO IV
Enti e società strumentali

Art. 18 Divieto di istituire enti o società Pag. 8

TITOLO V
I rapporti tra Città metropolitana e altri enti

Art. 19 Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai comuni
del territorio metropolitano Pag. 8

Art. 20 Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra
Città metropolitana e comuni del territorio metropolitano Pag. 9

Art. 21 Accordi tra Città metropolitana ed enti esterni all'area
metropolitana Pag. 9

Art. 22 Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi Pag. 9

TITOLO VI
Organizzazione

Art. 23 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici Pag. 10

TITOLO VII
Norme transitorie e finali

Art. 24 Modifiche dello statuto Pag. 10

Art. 25 Entrata in vigore Pag. 10

Disposizioni transitorie Pag. 10

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Principi generali

1. La Città metropolitana di Firenze è ente territoriale di area vasta rappresentativo delle comunità che la costituiscono, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione.
2. La Città metropolitana è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello stato e della regione, secondo le rispettive competenze, e le esercita nel rispetto del principio di sussidiarietà e coordinando la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio.
3. La Città metropolitana informa la propria azione e organizzazione ai principi di imparzialità, buon andamento, buona amministrazione, equità, efficienza, efficacia, economicità, secondo modalità dirette a garantire la semplificazione delle procedure amministrative, il contenimento della spesa, la prevenzione della corruzione, la trasparenza e la massima accessibilità delle informazioni.

Art. 2

Finalità

1. La Città metropolitana assicura il pieno rispetto, formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive e lavora nel suo territorio, senza distinzione di genere, credo religioso, etnia, opinioni politiche e condizioni personali, economiche e sociali.
2. Valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, regolamentandone le modalità e assicura la massima trasparenza e pubblicità della sua attività amministrativa.
3. Assicura, anche attraverso apposito sito istituzionale, il diritto di accesso e d'informazione, l'informatizzazione delle procedure amministrative e l'uso della tecnologia, dell'innovazione e della comunicazione per valorizzare i codici a sorgente aperta e l'uso dell'open data, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea sulla tutela dei dati personali.
4. Promuove e gestisce in forma integrata le politiche del territorio e un loro coordinamento a livello sovracomunale, anche attraverso l'individuazione di zone omogenee e di ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi a rete.
5. Persegue la realizzazione della parità di genere e a tal fine adotta anche azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità, indipendentemente dalla distinzione di genere. La Città metropolitana si impegna a assicurare la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'ente, ivi compresi quelli degli enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono, nel rispetto delle percentuali previste dalla legge nazionale.
6. La Città metropolitana favorisce la cooperazione internazionale come parte integrante delle politiche per la promozione dei diritti umani e delle politiche di pace.

Art. 3

Territorio, sede e stemma

1. Il territorio della Città metropolitana di Firenze coincide col territorio dei comuni che ne fanno parte.
2. La Città metropolitana di Firenze ha sede nel comune di Firenze, in Palazzo Medici Riccardi.
3. La Città metropolitana di Firenze ha un proprio stemma e gonfalone, approvati dal Consiglio metropolitano. Le modalità d'uso e la loro riproduzione sono disciplinate da norme regolamentari.

Art. 4

Rapporti europei e internazionali

1. La Città metropolitana favorisce ed assicura rapporti di collaborazione e di integrazione economica e culturale con le città e le altre aree metropolitane europee e extraeuropee.
2. Ispira la propria azione ai contenuti della Carta europea dell'autonomia locale. Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

TITOLO II

Ruolo e funzioni della Città metropolitana

Art. 5

Pianificazione strategica

1. La Città metropolitana di Firenze s'impegna a realizzare uno sviluppo territoriale, economico e sociale condiviso con i comuni e le realtà socio economiche del territorio.
2. Il Consiglio metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza metropolitana, il piano strategico metropolitano triennale come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nell'area.
3. Nel piano strategico si definiscono i programmi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione. Il piano strategico costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della Città metropolitana.
4. L'attività della Città metropolitana e dei comuni che la costituiscono è oggetto di monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
5. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico.

Art. 6

Piano territoriale della Città metropolitana

1. Il piano territoriale della Città metropolitana definisce le scelte per il governo del territorio nel medio e lungo termine, costituisce lo strumento di riferimento per la conoscenza ed interpretazione del territorio, della sua trasformazione, riqualificazione, conservazione e valorizzazione, per i sistemi insediativi-infrastrutturali e per quelli agricoli e ambientali, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.
2. Il piano territoriale della Città metropolitana costituisce lo strumento di riferimento per i piani di competenza dei comuni e dei loro strumenti regolativi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
3. Il Piano è adottato e approvato dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana.

Art. 7

Piano strutturale metropolitano

1. La Città metropolitana promuove tra i comuni che fanno parte dell'area metropolitana la formazione in convenzione del piano strutturale, o di parte di esso, ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 8

Politiche di intervento

1. La Città metropolitana svolge tutte le funzioni stabilite dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge, la Città metropolitana:

- a) persegue, valorizzando la ricerca, l'innovazione e i rapporti con gli istituti di ricerca, la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli allo sviluppo economico e, particolarmente, all'insediamento e alla crescita delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di interesse strategico;
- b) persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale nelle diverse parti del territorio metropolitano, favorisce la razionalizzazione dei servizi anche attraverso un processo condiviso di ridefinizione degli ambiti distrettuali, e l'omogeneità nei livelli di prestazioni socio assistenziali. Il Consiglio metropolitano approva la "Carta generale dei servizi al cittadino" contenente i livelli minimi di servizio assicurati agli utenti;
- c) valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme, ampliando anche il collegamento informatizzato dei poli museali e delle biblioteche civiche di tutto il territorio metropolitano, e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Università e le altre istituzioni culturali;
- d) attiva politiche di promozione turistica, anche di ampia scala, in modo integrato con le politiche commerciali e di governo del territorio, assicurando il pieno coordinamento di tutte le attività svolte;
- e) riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e di contrasto dell'inquinamento atmosferico, acustico, idrico e tutte le misure idonee a garantire una gestione integrata delle politiche agricole, del sistema dei parchi e delle aree verdi, nonché delle politiche ittiche e venatorie;
- f) promuove il diritto allo studio ed alla formazione dei cittadini e la realizzazione di un sistema educativo che garantisca pari opportunità di istruzione, anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di edifici scolastici adeguati;
- g) favorisce opportunità di occupazione e progetti formativi ai cittadini e una formazione professionale adeguata, perseguendo la qualità del lavoro in tutte le sue forme.

3. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2 la Città metropolitana si attiva per l'acquisizione di risorse messe a disposizione dalla Regione e dalla Unione europea.

4. Le funzioni previste nel presente titolo e tutte le altre che saranno attribuite dalla legge alla Città metropolitana dovranno essere gestite nel rispetto dei principi enunciati nello statuto.

Art. 9

Procedure partecipative

1. La Città metropolitana, prima della definitiva deliberazione da parte del Consiglio metropolitano degli atti di pianificazione strategica e territoriale, favorisce e promuove procedure di informazione e partecipazione che garantiscano la trasparenza delle attività di formazione degli stessi nelle forme e con le modalità disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO III

Organi della Città metropolitana

Art. 10

Organi della Città Metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana di Firenze:

- il Sindaco metropolitano;
- il Consiglio metropolitano;
- la Conferenza metropolitana.

2. Le cariche negli organi di governo della Città Metropolitana sono esercitate secondo quanto

previsto dalla legge.

3. Il Sindaco e i Consiglieri metropolitani assicurano, in conformità con la legislazione vigente, l'informazione sulle attività svolte e sulle condizioni economiche.

CAPO I

Il Consiglio metropolitano

Art. 11

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio metropolitano ha funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana di Firenze.
2. Il Consiglio metropolitano ha autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco metropolitano che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
4. L'elezione del Consiglio metropolitano, la sua durata in carica, il numero dei componenti, la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge dello stato.
5. Il regolamento del Consiglio metropolitano disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, le garanzie per le minoranze, le forme di controllo politico amministrativo, e stabilisce, nel quadro dei principi del presente statuto, la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano:

- a) propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e sue modifiche;
- b) approva i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell'ente, con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- c) approva piani e programmi, sia finanziari che tecnico amministrativi, in qualsiasi ambito di competenza;
- d) adotta atti generali di indirizzo politico di programmazione, con particolare riferimento:
 - al piano strategico metropolitano nonché al piano territoriale, sentita la Conferenza metropolitana;
 - alle funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico, sociale e culturale;
 - alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - alla mobilità e viabilità di interesse della Città metropolitana;
 - alla raccolta, elaborazione dei dati, informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano;
 - alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - alle convenzioni tipo tra comuni, le loro forme associative e gli accordi tra comuni non compresi nel territorio metropolitano;
- e) approva gli schemi di bilancio proposti dal Sindaco metropolitano, previa acquisizione, limitatamente alla proposta di bilancio preventivo e consuntivo e relativi allegati, del parere della Conferenza metropolitana;
- f) approva le modifiche degli statuti delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato partecipate dalla Città metropolitana;
- g) adotta provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati o sottoposti a vigilanza;

- h) adotta i regolamenti per la disciplina della nomina, da parte del Sindaco, di rappresentanti della Città metropolitana in enti ed organismi comunque denominati;
- i) adotta atti sottoposti dal Sindaco metropolitano che rientrano nelle competenze previste dalla normativa vigente.

Art. 13

Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza

1. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Sindaco metropolitano può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio.
2. I provvedimenti di urgenza del Sindaco devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, comunque, non oltre 10 giorni; in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri metropolitani

1. Ogni Consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana ed esercita con lealtà le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative, la posizione giuridica e i poteri di iniziativa sono disciplinati nel regolamento del Consiglio.

CAPO II

La Conferenza metropolitana

Art. 15

La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è composta da tutti i Sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi e consultivi. Esercita altresì i poteri deliberativi riconosciuti dalla legge.
2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i Presidenti di quartiere della città di Firenze e, come uditori, i Consiglieri della Città metropolitana.
3. Fatti salvi i casi disciplinati dalla legge, la Conferenza assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei comuni e il 40% della popolazione complessivamente residente.
4. Tutti gli atti del Sindaco e del Consiglio metropolitano sono trasmessi ai membri della Conferenza metropolitana.
5. La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento secondo quanto previsto dalle norme.

CAPO III

Il Sindaco metropolitano

Art. 16

Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è il responsabile dell'amministrazione della Città Metropolitana, ha la rappresentanza legale dell'ente, compresa quella in giudizio.
2. L'esercizio della rappresentanza è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco.
3. Il Sindaco metropolitano presenta al Consiglio metropolitano le linee programmatiche di inizio mandato entro novanta giorni dall'insediamento.
4. Il Sindaco metropolitano convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nomina, ove non sia diversamente previsto dalla legge, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società od organismi comunque denominati o comunque rispetto ai quali esercita un potere di nomina; propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni, compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio metropolitano, alla Conferenza metropolitana e ai dirigenti.

Art. 17

Il Vicesindaco e i Consiglieri delegati

1. Il Sindaco metropolitano nomina un Vicesindaco, scelto tra i Consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco quando questi ne sia impedito. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di Sindaco del proprio comune, il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.
3. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ai Consiglieri metropolitani, definendo l'ambito delle deleghe conferite. Del conferimento viene data comunicazione al Consiglio metropolitano nella prima seduta utile, così come per l'eventuale revoca.
4. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Sindaco metropolitano, collaborando con lo stesso alla elaborazione di atti di indirizzo da presentare al Consiglio metropolitano.
5. I Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o all'entrata in carica del nuovo Sindaco metropolitano.

Titolo IV

Enti e società strumentali

Art. 18

Divieto di istituire enti o società

1. La Città metropolitana non può istituire enti strumentali e società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società diverse da quelle già esistenti, con esclusione di quelle senza scopo di lucro.
2. La Città metropolitana promuove l'accorpamento, la fusione e la dismissione delle società e delle partecipazioni non funzionali ai fini istituzionali, allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.

Titolo V

I rapporti tra Città metropolitana e altri enti

Art. 19

Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai comuni del territorio metropolitano

1. La Città metropolitana di Firenze nel perseguimento di una maggiore fruibilità ed efficienza dei servizi resi ai cittadini nell'ambito territoriale di riferimento, attribuisce la titolarità di proprie funzioni in capo ai comuni o alle unioni di comuni che, per struttura ed inquadramento sociale ed economico del territorio rappresentato, sono maggiormente in grado di soddisfare le istanze delle collettività locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità.
2. Il conferimento delle funzioni spetta al Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, sentita la Conferenza metropolitana, anche disponendo il trasferimento di risorse umane e strumentali e relative risorse finanziarie, regolandone condizioni e vincoli con apposita convenzione attuativa.

3. La Città metropolitana vigila sull'esercizio delle funzioni trasferite, riservandosi di riacquisire le medesime funzioni.

Art. 20

Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni del territorio metropolitano

1. La Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni o le loro unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse. Tali accordi possono intercorrere anche tra i Quartieri, previa approvazione del Comune di Firenze, e i comuni contermini e la Città metropolitana.

2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, singoli comuni o unioni di comuni possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei comuni o unioni di comuni, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con comuni e unioni dei comuni per la organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio, e definendo gli aspetti organizzativi, funzionale e finanziari.

4. La Città metropolitana può curare, nell'interesse dei comuni e delle unioni di comuni, l'elaborazione di piani comuni, del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari.

Art. 21

Accordi tra Città metropolitana ed enti esterni all'area metropolitana

1. La Città metropolitana, per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale, promuove accordi con enti anche internazionali.

2. La Città metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti territoriali esterni al suo territorio al fine di realizzare una gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse, o di promuovere forme di coordinamento tra le rispettive attività, prevedendo anche, ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, il reciproco avvalimento di uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

3. Gli accordi e le convenzioni di cui ai precedenti commi sono approvati dal Consiglio metropolitano a maggioranza assoluta, su proposta del Sindaco.

4. Agli accordi tra la Città metropolitana e soggetti esterni al suo territorio possono partecipare anche comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

Art. 22

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Il Sindaco metropolitano vigila sull'attuazione degli accordi e delle intese e presenta annualmente al Consiglio una relazione sul loro andamento.

Titolo VI Organizzazione

Art. 23

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario generale della Città metropolitana anche tramite convenzione con un Comune che fa parte dell'area metropolitana.
2. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche con riferimento all'art.110 del Testo Unico Enti Locali.
3. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.
4. Il Sindaco metropolitano istituisce presso la Città metropolitana l'Osservatorio sul lavoro pubblico dipendente al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse umane presenti nel territorio metropolitano.

TITOLO VII Norme transitorie e finali

Art. 24

Modifiche allo statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dal Consiglio metropolitano e dalla Conferenza metropolitana con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito in rete della Provincia di Firenze.

Disposizioni transitorie

- n.1** La Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze.
- n.2** La Città metropolitana garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia di Firenze.
- n.3** Fino alla prima elezione della rappresentanza unitaria dei dipendenti della Città metropolitana, questa intrattiene le relazioni sindacali con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti locali, e con le loro rappresentanze aziendali.
- n.4** La Città metropolitana, fino all'attuazione di quanto previsto all'art. 3 comma 3, adotta lo stemma e il gonfalone in uso presso la Provincia di Firenze sostituendo, ove presente, il termine "Provincia" con "Città metropolitana", la cui rappresentazione grafica è: "giglio fiorentino, partito di rosso e di bianco, dell'uno nell'altro, sormontato da una corona gemmata dalla quale escono due rami di quercia e d'alloro".